COMUNE DI BRAONE

Provincia di Brescia

Via Re, 2 –25040 Braone (BS)

C.F. 00855380176 - P.IVA 00583040985

info@comune.braone.bs.it – protocollo@pec.comune.braone.bs.it

Tel: 0364/434043

Allegato A

ALLEGATO

AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 NR. 36 e s.m.i.

(Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.____ del _____)

INDICE

CAPO I

Principi generali

Art. 1 – Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

Art. 2 – Destinatari

Art. 3 – Gruppo di lavoro

Art. 4 – Limite soggettivo dell'incentivo

Art. 5 – Esclusione della disciplina dell'incentivo

Art. 6 – Centrali di committenza

Art. 7 – Quote del 20 percento

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 8 – Graduazione della misura incentivante

Art. 9 – Disciplina delle varianti

Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III

Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 11 - Graduazione della misura incentivante

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Norme comuni

Art. 13 – Principi in materia di valutazione

Art. 14 – Attività articolate e singole

Art. 15 – Attività del personale dirigenziale

Art. 16– Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

Art. 17 – Liquidazione dell'incentivo

Art. 18 – Informazione a confronto

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 18 – Fase transitoria

Art. 19 – Entrata in vigore

CAPO I

Principi generali

Art. 1 – Procedura di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamento, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture di particolare importanza, come definite dall'allegato II.14 al Codice, solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2% calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e II.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
   a) Ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art.2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dall'art.3, per una quota dell'80%;
   b) Alle finalità di cui al successivo art.7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
   c) Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente regolamento.

Art. 2 – Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art.1, c.3, lett. A), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale proprio dell'Ente e al personale di altre amministrazioni pubbliche che, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, svolge le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 del Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
   - Responsabile unico del progetto – RUP;
   - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
   - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
   - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
   - redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica;

- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua valutazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direttore dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore, operativo, ispettore di cantiere)
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- coordinamento dei flussi informativi;
- il personale proprio dell'ente che collabora con i suddetti soggetti.

Art. 3 – Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del dirigente/responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuna unità di personale assegnata, anche riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Può essere destinatario dell'incentivo tecnico anche il personale a tempo determinato compreso nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità del personale proprio dell'ente, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile compente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti dello stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dal personale coinvolto secondo secondi i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.

8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4 – Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. Nel caso in cui l'amministrazione adotti metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 percento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art.7.

Art. 5 – *Esclusione della disciplina dell'incentivo*

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente regolamento:
    a) Gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione alla realizzazione di opere pubbliche;
    b) I lavori di importi inferiori a euro 10.000,00;
    c) Gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00;
    d) In contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termine dell'art. 56;
    e) I lavori in amministrazione diretta;
    f) I lavori e gli acquisti di beni e servizi – indipendentemente dal loro valore- in caso di affidamenti in house (parere ANAC n.36/2024)
2. E fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione i cui al presente regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

Art. 6 – Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, al personale della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% di quanto previsto per le singole procedure del presente regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art. 7 – Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c.3, lett. B), è incrementata da:
    a) La parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo della singola unità di personale di cui all'art.4, c.1;

b) La quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all' art.18;

fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 del presente regolamento, la quota parte di prestazione non svolte da personale proprio dell'amministrazione in quanto affidate a personale esterno dell'Ente.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per controlli.

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 8 - Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima stabilita dall'Art. 45 del D. Lgs. 36/2023 è così graduata in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare:

Importo lavori a base d'asta inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14 del Codice	2%
Importo lavori a base d'asta superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14 del Codice	1,80%

Art. 9 - Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art.120, comma 1 lett. C), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziate rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

funzioni tecniche	**percentuale**
RUP	50%
Programmazione della spesa per investimenti	5%
Verifica preventiva della progettazione	10%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti	10%
Direzione Lavori	20%
Collaudo statico e/o Collaudo Tecnico Amministrativo o Certificato di Regolare Esecuzione	5%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro

CAPO III

Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 11 - Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima stabilita dal D. Lgs. 36/2023 è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura da acquisire:

Importo servizi e le forniture a base d'asta inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14 del Codice	2%
Importo servizi e le forniture a base d'asta superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14 del Codice	1,80%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

funzioni tecniche di cui all'art. 2 del presente regolamento	**Suddivisione dell'incentivo per le varie fasi del lavoro, servizio o fornitura**
RUP	50%
Programmazione della spesa per investimenti	7%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti	13%
Direzione dell'Esecuzione del Contratto	23%
Verifica di Conformità	7%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

CAPO IV

Norme comuni

Art. 13 Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini dell'attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:
   - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
   - della completezza e della conformità dell'attività di cui ciascuno è assegnatario;
   - delle competenze e professionalità dimostrate;
   - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare le celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L' incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi esplicati nella scheda di cui al successivo art.18.
4. In ogni caso il personale responsabile delle attività incentivate che violi obblighi posti a suo carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolga quanto assegnato con la dovuta diligenza, è escluso dall'incentivazione

Art. 14 – Attività articolate e singole

1. Qualora una attività svolta da più figure, compete alla figura principale attestare i ruoli ed il livello di partecipazione svolto dali altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno, fermo restando quanto indicato per il personale dirigenziale dal successivo art.16, comma 4 e 5.

Art. 15 – attività del personale dirigente

1. il personale con qualifica dirigenziale è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice, secondo le disposizioni del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui il dirigente della struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" di cui al precedente art. 3, sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili, partecipa all'erogazione degli incentivi tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.
3. L'individuazione del dirigente di cui al precedente comma e l'assegnazione allo stesso delle attività incentivabili, è soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, TUEL, così come gli atti conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi 4 e 5.
4. L'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal dirigente di cui al secondo comma, ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono effettuati dal diverso dirigente

appositamente individuato dall'Ente (oppure: dal Segretario Comunale), sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi.

5. La liquidazione del compenso al dirigente di cui al secondo comma, è effettuata dal diverso dirigente appositamente individuato dall'ente (oppure Segretario Comunale).

Art. 16 – Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura, oppure non vengano rispettati i tempi per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il Responsabile dell'Area competente dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo i seguenti criteri:

Tipologia di incremento	**Misura dell'incremento**	**Riduzione incentivo**
Costi di esecuzione	Fino al 20% dell'importo contrattuale	10%
	Dal 20% al 40% dell'importo contrattuale	30%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	40%
Tempi di realizzazione	Fino al 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 20% al 40% del tempo contrattuale	20%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	30%

2. Le decurtazioni di cui al presente articolo non sono applicabili qualora le cause dell'incremento dei costi o dei tempi non siano imputabili al personale incaricato delle funzioni tecniche di cui all'art. 2. (es: incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni dovute a modifiche contrattuali di cui all'art. 106 del Codice, sospensioni e/o proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato, ritardi imputabili esclusivamente all'appaltatore).
3. Le riduzioni di cui al comma 1 costituiscono economie.

Art. 17 - Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio e fornitura.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascuna unità di personale assegnataria nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso.
3. Ai fini della liquidazione il dirigente/responsabile predispone per quanto maturato da ciascuna unità di personale assegnataria delle singole attività, contenente almeno:
   - il tipo di attività da assegnare/svolgere;
   - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;

- i tempi previsti e i tempi effettivi;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.
- la scheda è controfirmata dal personale interessato.

Art. 18 - Informazione e confronto

1. Il Servizio Personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 26 – Fase transitoria

1. I contenuti del presente regolamento potranno essere applicati dopo la sua approvazione anche agli appalti di lavori, servizi e forniture affidati tra il 20/04/2016, data di entrata in vigore del Codice, e la data di approvazione del presente regolamento, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico del singolo lavoro, servizio o fornitura.

Art. 27 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione, previo intervenuto accordo a livello di contrattazione collettiva decentrata integrativa.